

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Prorogati al 20.07 i versamenti delle imposte da dichiarazione**

È stato pubblicato, in attesa dell'eventuale e ulteriore proroga (pare a settembre 2020), il provvedimento che sposta i termini dei versamenti. Fuori agricoltori e soggetti estranei agli ISA, dentro anche i forfetari.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 29.06.2020, n. 162 il D.P.C.M. 27.06.2020, anticipato con il comunicato stampa del 22.06.2020 (n. 147) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dispone la **proroga dal 30.06.2020 al 20.07.2020** del termine di **versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva..

La proroga non riguarda il termine di versamento con maggiorazione in scadenza al 30.07.2020, ma si riferisce, in particolare, ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli ISA** di cui all'art.9- bis D.L. 50/2017 e che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore** al limite stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, fissato a **5.164.569 euro**, nonché ai contribuenti che applicano il **regime forfetario**; sul punto, sebbene non espressamente richiamati dall'art. 1, c. 2 del provvedimento in commento, si dovrebbe far riferimento anche ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (" **contribuenti minimi** "), che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 64/E/2019). Restano **esclusi** dalla proroga, invece, i contribuenti fuori dagli ISA, nonché i contribuenti che svolgono **attività agricole**, titolari esclusivamente di redditi agrari.

La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi " **per trasparenza** ", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

La proroga non riguarda, invece, i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.06, in relazione alla data di approvazione del bilancio o rendiconto come, per esempio, le società di capitali (solari) che **approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto di quanto sancito dall'art. 106 D.L. 18/2020 (decreto " *CuraItalia* ").

Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono, quindi, fermi i termini ordinari del 30.06.2020, senza la maggiorazione dello 0,4% ovvero del 30.07.2020, con la maggiorazione dello 0,4%; si tratta, pertanto, delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che non partecipano a società o associazioni " **trasparenti** ", dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA, dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite indicato di euro 5.164.569 e dei produttori agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario.

La proroga si applica al termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 " *ai fini delle imposte sui redditi* " e del saldo 2019 dell'Iva, ma anche ad **addizionali e imposte sostitutive** che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; la stessa è applicabile anche al saldo 2019 e al primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (**IVIE** e/o **IVAFE**), nonché al versamento del saldo Iva, relativo al 2019, compreso quello dovuto per adeguamento agli ISA, e al **versamento del diritto camerale**.

Il termine del 20.07.2020, infine, si ritiene applicabile anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei **contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti** iscritti alle relative gestioni separate dell'Inps, poiché devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'Irpef, ai sensi dell'art. 18, c. 4 D.Lgs. 241/1997, con l'ulteriore possibilità di rateizzare gli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 241/1997, utilizzando il differimento automatico se i termini cadono di sabato o di giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1 al 20.08).